

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A

Il Presidente Federale

- preso atto della non ammissione della società A.C. Chievo Verona S.r.l. al Campionato Serie B 2021/2022;
- preso atto che le società Cosenza Calcio S.r.l. e A.C. Reggiana 1919 S.r.l. hanno presentato domanda di riammissione al Campionato di Serie B 2021/2022, nel termine prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 288/A del 14 giugno 2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 279/A del 14 giugno 2021, con cui sono stati approvati i criteri per la formulazione della graduatoria da utilizzare ai fini delle riammissioni al suddetto Campionato;
- considerato che la società Cosenza Calcio S.r.l. è risultata prima nella graduatoria redatta ai sensi del suddetto Comunicato;
- esaminata la relazione in data 26 luglio 2021, che riporta le risultanze delle istruttorie svolte dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sulla società Cosenza Calcio S.r.l. in ordine alla verifica degli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 252/A del 21 maggio 2021, ai fini della riammissione al Campionato di Serie B 2021/2022;
- esaminata la relazione in data 26 luglio 2021, che riporta le risultanze delle istruttorie svolte dalla Co.Vi.So.C. sulla predetta società in ordine alla verifica degli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 252/A del 21 maggio 2021, ai fini della riammissione al Campionato di Serie B 2021/2022;
- considerato che, alla luce delle verifiche risultanti nelle citate relazioni che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la società Cosenza Calcio S.r.l. ha soddisfatto tutti i requisiti all'uopo prescritti;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale;
- d'intesa con i Presidenti delle Componenti;
- visto l'art. 49, comma 5 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

di concedere alla società Cosenza Calcio S.r.l. la Licenza Nazionale del Campionato di Serie B 2021/2022, riammettendola alla partecipazione al medesimo Campionato.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina